



COMUNE DI ARDEA
(PROVINCIA DI ROMA)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21 GIUGNO 2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del comune di Ardea

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 11.00, nella Casa Comunale di Ardea si è riunito

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Francesco ZITO	Presidente	X	
Dott. Falco Michele Maria	Componente	X	
Rag. Teresa LANZERI	Componente	X	

premesse

- che il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con d.P.R. in data 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 aprile 2018 è stata completata la formale notifica del citato decreto presidenziale ai componenti dott. Francesco Zito, dott. Michele Maria Falco e Rag. Teresa Lanzeri



- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018 si è formalmente insediato presso il comune di Ardea l'Organo straordinario di liquidazione, nominando quale Presidente il dott. Francesco Zito;

considerato

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24/8/1993 n.378 *“l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto della tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”*;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XIII con nota 142161 del 7.6.2018 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320143 presso la Tesoreria dello Stato di Roma intestata “ COMM. STRAORD. LIQUID. COM. ARDEA”;
- che il Comune di Ardea ha stipulato con atto del 9.3.2004 Rep. 4154 con la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a R.L. apposito “Contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria” per il periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2008;
- che tuttora la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. espleta il cennato Servizio a titolo di *“prorogatio tecnica temporanea”*;
- acquisita la disponibilità della Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. ad effettuare il servizio di cassa per la gestione di liquidazione;
- che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi,

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di istituire il servizio di cassa presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. Coop.;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione;
- 3) di autorizzare il Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione, dott. Francesco Zito, alla stipulazione della convenzione in oggetto;



COMUNE DI ARDEA (RM)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- 4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 13,00 Il Presidente dichiara sciolta la seduta.


Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Francesco Zito

L'Organo straordinario di liquidazione

dott. Michele Maria Falco

Rag. Teresa Lanzeri



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, nella sede del comune di Ardea, via Garibaldi n. 5, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me dott. Tindaro Camelia, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) Francesco Zito, nato a Roma il 29 luglio 1959, domiciliato per la carica presso il Comune di Ardea, nella sua qualità di Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Ardea, nominato ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2) Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. . rappresentata dal Sig. Sergio Vergari, nato a Roma il 13 maggio 1960, domiciliato per la sua carica a Roma in viale dell'Oceano Indiano 13/C, non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Procuratore Speciale ed incaricato di sottoscrivere la presente convenzione.

I comparenti suddetti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. in data 21 marzo 2018 è stata nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 11 aprile 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dr Francesco Zito, Viceprefetto, Rag. Teresa Lanzeri, Funzionario Economico Finanziario, Dr Michele Maria Falco, Dottore Commercialista;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione in data 12 aprile 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Ardea eleggendo quale presidente Francesco Zito;

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 378, *“L'Organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli*

elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;

CONSIDERATO

- che a seguito di richiesta dell'Organo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XII, ha dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. 320143 presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata “ COMM. STRAORD. LIQUID. COM. ARDEA”;
- che il Comune di Ardea ha stipulato con atto del 09/03/2004 Rep. 4154 con l'aggiudicataria Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a R.L. apposito “Contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria” per il periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2008;
- che il Comune di Ardea successivamente a detta scadenza del 31/12/2008 ha espletato tre procedure di gara per l'affidamento ex novo del Servizio di Tesoreria a nuovo Tesoriere, senza tuttavia aggiudicare il Servizio stesso in quanto le gare sono andate deserte;
- che ai sensi dell'art. 18 di detto Contratto “E' fatto obbligo al Tesoriere di proseguire il servizio anche dopo la scadenza della presente convenzione sino a quando non sia intervenuta altra nuova concessione ...”;
- che pertanto la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. tuttora espleta il cennato Servizio a titolo di “*prorogatio* tecnica temporanea”;
- che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso e considerato

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Ardea (in seguito denominato semplicemente Organo) affida alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., filiale di Ardea (in seguito denominata semplicemente Banca) il servizio di cassa per il periodo dal 2 luglio 2018 fino alla conclusione della gestione di liquidazione. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti

delle clausole del presente contratto è data facoltà all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a. r..

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., filiale di Ardea, sita in Viale Nuova Florida n. 64, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Organo e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Organo ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono incluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali".

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3

RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Organo su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati.

ART. 4

PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Organo su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati.

ART. 5

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSI E MANDATI DI PAGAMENTO

Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Organo alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Organo.

Non possono essere trasmessi mandati soggetti a condizioni.

ART. 6

FIRME AUTORIZZATE

L'Organo è tenuto a comunicare preventivamente alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli

ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire.

ART. 7

CONDIZIONI

Tutte le operazioni, di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione, avranno luogo "per cassa", vale a dire mediante accredito o addebito alla contabilità dell'Organo con valuta lo stesso giorno in cui dette operazioni vengono effettuate e contabilizzate.

Il Tasso creditore è pari al TUR (Tasso Ufficiale di riferimento) come da Convenzione del Servizio Tesoreria di cui in premessa.

ART. 8

QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

L'Organo consente che la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. proceda, quando quest'ultima lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Organo stesso.

L'Organo deve dare il relativo benestare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio dal quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

ART. 9

COMPENSI - SPESE DI GESTIONE

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a titolo gratuito. Le spese postali e bolli di quietanza sostenute in nome e per conto dell'Organo sono a carico dello stesso.

Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione, non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l'Organo è tenuto a corrispondere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. tutti i diritti e le commissioni.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Ente ai sensi della legge n.604/1962, quale pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata legge n.604/1962;

ART. 10

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 11

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 12

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Organo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- l'Organo presso la propria sede del comune di Ardea sito in Via Garibaldi n. 5;
- la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. presso la Sede Legale di Roma sita in Via Sardegna n. 129

ART. 13

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome dell'Organo.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto che si compone di n. 5 (cinque) pagine, previa lettura, viene dalle parti riconosciuto conforme alla volontà espressami e con me sottoscritto come appresso.

Per l'Organo
straordinario di liquidazione
Il Presidente

Per la Banca di Credito Cooperativo
di Roma Soc. Coop.
Il Procuratore Speciale

Per il comune di Ardea
Il Segretario Generale

